



**INFORMATIVA: OBBLIGO DI DOTAZIONE DI GNL O GNC SUGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA ED AUTOSTRADALE**

La presente informativa assolve al fine di ripercorrere la disciplina regionale, nazionale e comunitaria in materia di impianti di carburanti, per consentirne la corretta applicazione da parte di tutti gli Enti competenti e investiti delle relative procedure autorizzative.

Con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 Cd. "Codice del Commercio" la Regione Puglia si è dotata di uno strumento organico e articolato che disciplina la materia del commercio con particolare riferimento alla piccola, media e grande distribuzione, commercio su aree pubbliche, somministrazione degli alimenti e bevande, rivendite di giornali e riviste e **impianti di distribuzione carburanti**.

Il D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016, entrato in vigore dopo l'approvazione del Codice, ha, tra l'altro, disciplinato l'attuazione della cosiddetta direttiva "**DAFI**" **2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi**.

In particolare, all'art. 18, sono state definite misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale. Il comma 9, del citato articolo 18, ha introdotto semplificazioni amministrative per il collegamento delle condotte degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione alle reti del gas naturale, dichiarate di pubblica utilità.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, in data 06/04/2017, ha approvato le linee guida per il recepimento dell'art. 18 del Decreto Legislativo n.257/2016 sulla Direttiva DAFI, finalizzate a consentire l'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale.

Per effetto dell'introduzione di tali obblighi normativi si è reso necessario adeguare la disciplina regionale in materia e formulare disposizioni ai Comuni, delegati all'esercizio delle relative funzioni amministrative, e competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Con la legge regionale n. 12 del 9 aprile 2018 si è provveduto, in particolare, ad adeguare l'art. 45 della l.r. 24/2015 alle subentrate normative comunitarie e statali.



Il testo della norma aggiornata testualmente recita: *“I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, **nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido)** anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3.”*

Il regolamento regionale n. 11 del 28 marzo 2019 ha dato attuazione alla L.R. 12/2018 prevedendo, tra l’altro, all’art. 11, comma 1, lett. c) la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi per il prodotto GNL qualora la distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento di GNL via terra fosse superiore a 1000 chilometri, calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada; per il GNC, invece, quando la lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento fosse superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar.

Con nota del 15 marzo 2022 la Società Edison S.p.A., titolare di un deposito di GNL in terraferma a Ravenna, ha ufficialmente comunicato che l’impianto è in esercizio dal mese di novembre 2021 e quindi garantisce l’approvvigionamento del prodotto GNL.

Con l’entrata in esercizio del deposito di GNL a Ravenna, che dista meno di 1000 chilometri dal punto più estremo del territorio regionale, è decaduta la possibilità per i titolari di impianti di invocare la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti o di quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, dotati di GNL.

A seguito della conclusione del percorso normativo sopra citato si richiama l’attenzione dei Comuni sulla corretta applicazione delle norme, evidenziando che: **“tutte le istanze per nuovi impianti di distribuzione carburanti sulla rete stradale ordinaria ed autostradale e per quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono prevedere obbligatoriamente la dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido).”**

La presente per favorire una capillare divulgazione dei previsti adempimenti normativi presso i SUAP, le organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria.